



Lreview

Periodico di informazione
lavoristica e previdenziale

TeamSystem Labour review

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro

n. 160

IN QUESTO NUMERO

Pag	2	Assistenza fiscale - presentazione Modello 730/2011
	10	Contrattazione collettiva: rinnovi contrattuali febbraio - marzo 2011
	17	Giurisprudenza
	26	Opinioni e commenti: disabili e disciplina dei permessi
	29	Scadenziario: ultime scadenze giugno 2011

TeamSystem
the way ahead for your business



HR SYSTEM Service

Il software per la Gestione delle Risorse Umane

HR System Service è il nuovo applicativo, completamente integrato con i programmi di gestione paghe di TeamSystem, per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane dell'azienda cliente dello Studio di Consulenza.

Il programma è modulare, scalabile e rapidamente attivabile dallo Studio, che può così fornire un servizio a valore ai propri clienti, aumentandone la fidelizzazione.

Principali aree gestionali:

- Recruiting e selezione del personale
- Anagrafica del personale e organigramma
- Registrazione Formazione
- Valutazione risorse umane ed analisi
- Portale risorse umane

www.teamssystem.com

TeamSystem
the way ahead for your business

TeamSystem
Labour review
Periodico di informazione lavoristica e previdenziale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fera
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:
Valentina Lo Bartolo

S.E. o O.
Riproduzione
vietata

Stampa: Bieffe - Recanati (MC)



Novità normative

- Assistenza fiscale - Presentazione Modello 730/2011 - 2

Contrattazione collettiva

- Rinnovi contrattuali febbraio - marzo 2011 - 10

Giurisprudenza

- Aspetti previdenziali - *nota* - 17
- Sanzioni disciplinari - 18
- Aspetti penali - 19
- Aspetti processuali - 23

Opinioni e commenti

- Disabili e disciplina dei permessi - 26

Scadenziario

- Ultime scadenze giugno 2011 - 29



ASSISTENZA FISCALE - PRESENTAZIONE MODELLO 730/2011
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 16/E del 14.03.2011

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 14.03.2010, ha fornito, come di consueto, le istruzioni per l'assistenza fiscale con riferimento alle operazioni di assistenza prestata, oltre che dai sostituti di imposta e dai CAF dipendenti, dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri, esperti contabili o periti commerciali) e per la compilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2010 con il Modello 730/2011.

Soggetti che possono avvalersi del modello 730/2011

Ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi possono utilizzare il modello 730/2011, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti, i seguenti contribuenti:

- **lavoratori dipendenti e pensionati;**
- **soggetti che percepiscono indennità sostitutive** di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;
- **soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50**, comma 1, lettera c-*bis*), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
- **personale della scuola assunto a tempo determinato**, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di settembre 2010 al mese di giugno 2011, può presentare il Modello 730 al proprio sostituto di imposta, ad un CAF dipendenti o ad un professionista abilitato;
- **rappresentante o tutore** per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.
- **lavoratore a tempo determinato anche inferiore all'anno**, soltanto se il rapporto dura da almeno aprile a luglio 2011; se il lavoratore conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio può rivolgersi a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2011.

Non può essere utilizzato il modello 730/2011 per dichiarare i **redditi di contribuenti deceduti**.

Il modello 730/2011 non può essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno 2010 hanno posseduto:

- **redditi di lavoro autonomo** per i quali è richiesta la partita IVA;
- **redditi d'impresa** anche in forma di partecipazione;
- **redditi "diversi"** non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 e D5, del modello 730;
- **redditi provenienti da trust**;
- **redditi caratterizzati da plusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivante dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Tali contribuenti devono, quindi, presentare il **Modello UNICO 2011** Persone fisiche.

Il modello 730/2011 può essere presentato al proprio sostituto di imposta che ha scelto di prestare assistenza fiscale, ad un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o esperto contabile).

Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730/2011 sono:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;



- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita I.V.A.;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta

Soggetti che possono prestare assistenza fiscale

Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il Modello 730/2011, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento Europeo, e lettera l), del TUIR.

Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati.

Ai sostituti d'imposta, che scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell'articolo 37, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 241/1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. I compensi non spettano:

- alle Amministrazioni dello Stato, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993;
- alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.

Non spetta alcun compenso per la solamente effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, per le dichiarazioni trasmesse tardivamente, per quelle identificate come "rettifiche", anche se costituiscono l'unica dichiarazione trasmessa, per le duplicate e le annullate.

Presentazione del modello 730/2011 ai sostituti di imposta

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il **30 aprile 2011**:

- il modello 730/2011, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
- il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF".

Con riferimento alle modalità di presentazione il **decreto n. 164/1999** non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituto debba essere necessariamente presentata su stampato cartaceo; tale supporto non è, infatti, indispensabile ai fini della corretta redazione e presentazione della dichiarazione al sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale, come prevede la Risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007, dove si afferma che la copia conservata su formato informatico dal soggetto incaricato della trasmissione non può riprodurre la sottoscrizione del contribuente.

Ciò permette di individuare una modalità telematica di trasmissione delle dichiarazioni 730, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla **Risoluzione n. 29/E del 30 gennaio 2009**, secondo cui la modalità cartacea o telematica, attraverso la quale viene fornita la dichiarazione annuale del diritto alla detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, non appare fondamentale, purché venga garantita la riconducibilità della



dichiarazione al singolo lavoratore e purché l'adozione della procedura telematica possa comunque consentire un controllo sugli adempimenti posti in essere dal sostituto di imposta.

La consegna della dichiarazione da parte del dipendente può essere effettuata anche mediante trasmissione elettronica purché il sostituto abbia provveduto all'istituzione di un sito internet dedicato ed abbia fornito ai dipendenti una utenza ed una password personali.

Anche in tal caso la consegna del Modello 730-1 deve avvenire in forma cartacea per mezzo di apposita busta chiusa a mezzo di apposita busta chiusa. Il contribuente non deve produrre al sostituto d'imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati deve, invece, conservarla fino al **31 dicembre 2015**, ed esibirla, se richiesta, dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Adempimenti dei sostituti di imposta

Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730/2011 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello "730-2 per il sostituto d'imposta".

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.

Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta.

Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito, il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il Modello UNICO 2011 Persone fisiche.

Trasmissione della dichiarazione 730/2011

Entro il **31 maggio 2011** il sostituto consegna al sostituito **copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3**, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata e trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

La consegna della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, analogamente a quanto chiarito con la **Risoluzione n. 145/E** del 21 dicembre 2006 in materia di rilascio del CUD, può essere effettuata dal sostituto di imposta anche mediante trasmissione in formato elettronico purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della dichiarazione elaborata nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- il singolo dipendente deve aver accesso, tramite utenza e password personali, ad un sito internet dedicato;
- sul medesimo sito deve essere data comunicazione a tutti i dipendenti, entro il 31 maggio dell'avvenuta resa disponibilità della dichiarazione elaborata;
- i dipendenti debbono essere in grado di ricevere apposita informazione della necessità di stampare e sottoscrivere la dichiarazione e conservarla. La medesima procedura può essere utilizzata per le dichiarazioni di rettifica.

Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione), che deve essere nuovamente consegnato al sostituito.

Il sostituto, entro il **30 giugno 2011**, deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché i dati variati a seguito delle rettifiche, e consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1. Qualora entro la predetta data, il sostituto abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.



Inoltre sempre entro la predetta data il sostituto deve consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730/1, in base alle modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, pubblicato sul sito dell'Agenzia dell'Entrate. Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al **31 dicembre 2013**. Ai sensi dell'articolo **16 del D.M. n. 164/1999** i CAF sono tenuti a trasmettere direttamente il risultato finale delle dichiarazioni 730-4 all'Agenzia delle Entrate, che lo rende disponibile in via telematica ai sostituti di imposta.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate del **25 febbraio 2011** è stato approvato il Modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 disponibili dall'Agenzia dell'Entrate" che deve essere compilato dai sostituti di imposta indicando la sede telematica (fisconline o entratel) o l'intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del Modello 730-4 e **trasmesso entro il 31 marzo 2011**.

A tale riguardo l'Agenzia dell'Entrate precisa che, anche i sostituti di imposta che negli anni scorso hanno già partecipato al flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni dei Modelli 730 debbono trasmettere **entro il 31 marzo 2011** il modello di comunicazione per il 2011 che richiede l'indicazione di nuovi dati per l'identificazione del sostituto, se intendono ricevere i Modelli 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

Assistenza fiscale prestata dai CAF o dai professionisti abilitati

Soggetti che possono prestare assistenza fiscale

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell'individuare i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale, definisce, all'articolo 34, comma 4, le attività che i CAF-dipendenti sono tenuti a svolgere nella prestazione dell'attività di assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730.

Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF, nei locali adibiti all'assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività; informazioni sul tipo di struttura che presta l'assistenza (sede legale o sede periferica del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, società di servizi del CAF, sede periferica della società di servizi); informazioni sull'assistenza, sulle scadenze delle fasi dell'attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l'utente chieda la consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello.

Per effetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge **30 settembre 2005, n. 203** convertito dalla Legge **2 dicembre 2005, n. 248**, anche i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali possono prestare l'assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e, pertanto, devono svolgere le seguenti attività, previste dal citato articolo 34, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997:

- verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- comunicare ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni ai fini del conguaglio a debito o a credito in sede di ritenuta d'acconto;
- inviare telematicamente all'Amministrazione Finanziaria i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.

All'attività svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13 - 14 - 15 - 16, commi 1, 2, 3 e 4-bis, 21, 22, 25 e 26 del **D.M. 31 maggio 1999, n. 164**; in particolare, considerato che l'articolo 35, comma 2, lettera b), del citato Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone il rilascio del visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione da parte del soggetto responsabile dell'assistenza fiscale prestata, i professionisti sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, la preventiva comunicazione prevista dall'articolo 21 del DM n. 164/1999, allegando la documentazione ivi elencata.



A seguito della verifica da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza dei requisiti richiesti, il professionista viene iscritto nell'Elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione.

Da tale adempimento sono esentati i professionisti che abbiano già effettuato tale comunicazione anche ai fini della dichiarazione unificata ai sensi dell'articolo 21 del citato D.M. n. 164/1999.

Le istruzioni specificano che per l'attività di assistenza da prestare nel corso del 2011, il predetto consulente deve essere iscritto nel predetto elenco dalla data del 30 giugno 2011; qualora risulti iscritto successivamente, potrà prestare assistenza soltanto a partire dall'anno seguente.

Per completezza, si richiama la disposizione di cui all'articolo **22** del **D.M. 164/1999**, in base alla quale il massimale della polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a **Euro 1.032.913,80**. La polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, non includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, potrà anche utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa, con previsione di un massimale, almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività di assistenza fiscale prestata a tutti i contribuenti.

Al fine di mantenere l'iscrizione nell'elenco informatizzato, il professionista deve provvedere tempestivamente a comunicare alla Direzione regionale competente ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l'attestato di quietanza di pagamento, qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate. Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte.

In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere stipulata sia dal professionista, sia dall'Associazione professionale, purché garantisca l'attività svolta da ogni singolo professionista.

Le istruzioni specificano, altresì, che è il singolo professionista ad essere iscritto nell'elenco informatizzato e conseguentemente ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente iscritto nell'elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità al modello 730.

La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.

Per lo svolgimento della predetta attività di assistenza fiscale, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all'articolo **38** del **D.Lgs. n. 241/1997**. Ai medesimi soggetti spetta, inoltre, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel, il compenso previsto dall'articolo 3, comma 3-ter, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni.

Non spetta alcun tipo di compenso per le dichiarazioni trasmesse tardivamente, per le dichiarazioni identificate come "rettifiche", anche se costituiscono l'unica dichiarazione trasmessa e per le dichiarazioni integrative, duplicate, annullate. Per le dichiarazioni 730 trasmesse da professionisti che non risultano inseriti nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità non è prevista l'erogazione di alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

Non spettano i compensi per le dichiarazioni trasmesse per conto di sostituti di imposta che hanno prestato l'assistenza fiscale ai propri dipendenti e per la trasmissione telematica della dichiarazione dovuta dallo stesso soggetto che trasmette. Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730/2011 debitamente compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari e comunque rilevanti ai fini fiscali, non deve alcun corrispettivo al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.



Un corrispettivo potrà essere richiesto al contribuente nelle ipotesi di prestazioni di altre attività come ad esempio, la richiesta da parte del Contribuente di essere informato direttamente dal Caf o dal professionista su eventuali comunicazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate.

Presentazione del modello 730/2010 al CAF o al professionista abilitato

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il mese di **maggio 2011**:

- **il modello 730/2011 già compilato e sottoscritto** oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;
- **il modello 730-1** per la scelta per la **destinazione dell'8 per mille dell'Irpef** e del **5 per mille dell'Irpef**, anche se non compilato nell'apposita busta chiusa. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF".

Qualora il contribuente richieda l'assistenza fiscale per la compilazione del Modello 730, la residenza anagrafica deve essere indicata soltanto se è variata. A tal fine le modifiche territoriali non costituiscono variazione di residenza del contribuente e, pertanto, in tali casi non devono essere compilati i quadri "Residenza anagrafica", "Domicilio fiscale al 31/12/2010" e "Domicilio Fiscale al 1/01/2011".

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2015** ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio. In tale ipotesi il sostituto di imposta svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal Caf ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.

Adempimenti dei CAF o dei professionisti abilitati

Il CAF o il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730/2011 e della busta contenente il modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.

Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.

Il CAF e il professionista devono indicare nel modello 730-2, barrando l'apposita casella indicata in alto nel prospetto di liquidazione, se assumono l'impegno di informare direttamente il contribuente - qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta - su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata.

In caso di dichiarazione congiunta la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L'assunzione dell'impegno deve essere comunicata all'Amministrazione Finanziaria barrando l'apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione.

L'indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel modello 730-2 (ad esempio le spese per farmaci, si intendono elencate analiticamente se indicate con il relativo importo, anche complessivo, separatamente dalle altre spese sanitarie).

La ricevuta è redatta in conformità al modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato" e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato.



L'analitica redazione della ricevuta è sufficiente a garantire, in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al CAF o al professionista abilitato, l'avvenuta verifica da parte del responsabile dell'assistenza fiscale della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla documentazione prodotta dall'assistito (**Circolare n. 15/E del 20.04.2005**).

Trasmissione della dichiarazione 730/2011

Entro il **15 giugno 2011**, il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3 su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del **17 gennaio 2011**, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal professionista abilitato, sono evidenziati:

- gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;
- le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;
- i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;
- la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef.

Se vengono rilevati errori commessi dal CAF o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l'assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal CAF o dal professionista abilitato.

Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il **Modello UNICO 2011 Persone Fisiche**. **Il CAF o il professionista abilitato trasmettono direttamente all'Agenzia delle Entrate**, entro il **30 giugno 2011**, il risultato contabile della dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché la dichiarazione riportante le eventuali rettifiche apportate.

Qualora entro la predetta data, il sostituto abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.

Il CAF e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al **31 dicembre 2013**.

Dichiarazione congiunta

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma **congiunta**, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il Modello 730.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi nel 2010 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se è tenuto a presentare il modello UNICO 2011 Persone fisiche. Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come **dichiarante**, barrando l'apposita casella nel frontespizio del modello.

Qualora la dichiarazione congiunta è presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.

Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori).



Dichiarazione 730-integrativo

Se il contribuente riscontra nella dichiarazione 730 errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una **dichiarazione integrativa**. Il modello 730, nel quale deve essere indicato il **codice 1** nell'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato **entro il 25 ottobre 2011** ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto di imposta.

Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità.

Se l'assistenza era stata prestata dal sostituto di imposta, da altro Caf o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione. Qualora si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal **codice 1** se ha un sostituto di imposta almeno nel periodo **da ottobre a dicembre 2011**.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e di conseguenza, non fa venire meno l'obbligo del sostituto di imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche nel caso di incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria ed in particolare qualora il sostituto non sia stato correttamente identificato. In tal caso nell'apposita casella deve essere indicato il **codice 2** e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto di imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati debbono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l'effettuazione di conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio il medesimo soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione del **Modello 730** originario deve apportare tempestivamente la modifica necessaria.

Qualora l'integrazione riguardi errori od omissioni che comportano un maggior rimborso, un minor debito, o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto di imposta per inesattezza indicate nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella 730-integrativo deve essere indicato il **codice 3**. La modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata **entro il 25 ottobre**. Il sostituto di imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l'interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Il Caf o il professionista abilitato:

- rilascia la ricevuta, modello 730-2 per il Caf o per il professionista abilitato, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della documentazione allegata;
- elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nella casella "integrativo" deve essere indicato il codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all'assistito **entro il 10 novembre 2011**, insieme alla copia della dichiarazione integrativa;
- trasmette all'Amministrazione Finanziaria in via telematica entro il 10 novembre 2011 i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 e relativi modelli 730-4 integrativi che l'Amministrazione Finanziaria mette a disposizione dei sostituti di imposta che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre;
- trasmette all'Amministrazione Finanziaria in via telematica entro il 10 novembre 2011 i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 ed il modelli 730-4 integrativo direttamente al sostituto di imposta che non è inserito negli elenchi formati dall'Agenzia delle Entrate.

Commenti a cura dell'avv. Valentina Lo Bartolo



RINNOVI CONTRATTUALI FEBBRAIO - MARZO 2011 Terziario – Confcommercio- Ipotesi di Accordo 26.02.2011

In data **26.02.2011**, tra le Parti Confcommercio con Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl (non forma Filcams-Cgil) è stato sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica e normativa del Ccnl dei dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi.

Il contratto avrà valore **dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013** sia per la parte economica sia per la parte normativa. Le novità più importanti sono:

- **Minimi tabellari (gennaio 2011; settembre 2011; aprile 2012; ottobre 2012; aprile 2013, ottobre 2013) ed arretrati (marzo 2011);**
- **Indennità di funzione (gennaio 2013);**
- **Elemento economico di garanzia (novembre 2013).**

L'accordo si riferisce ai seguenti settori merceologici del Commercio e dei Servizi:

Commercio:

- dettaglio-ingrosso tradizionale;
- distribuzione moderna ed organizzata;
- importazione, commercializzazione ed assistenza veicoli;
- ausiliari del commercio con l'estero.

Servizi:

- information and communication technology;
- servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone;
- ausiliari dei servizi.

Per quanto concerne i periodi di prova la durata massima è così indicata:

- livello 4 e 5: 60 giorni;
- livello 6 e 7: 45 giorni.

A seguito degli aumenti contrattuali stabiliti dall'accordo con **decorrenza gennaio 2011, settembre 2011, aprile 2012, ottobre 2012, aprile 2013 e ottobre 2013**, gli importi mensili dei minimi di retribuzione sono così determinati:

Livelli	Dal 1.01.2011	Dal 1.09.2011	Dal 1.04.2012	Dal 1.10.2012	Dal 1.04.2013	Dal 1.10.2013
1Q	1.617,12	1.639,69	1.665,73	1.693,51	1.721,29	1.749,07
1	1.456,71	1.477,04	1.500,50	1.525,52	1.550,54	1.575,56
2	1.260,05	1.277,64	1.297,93	1.319,57	1.341,21	1.362,85
3	1.077,00	1.092,03	1.109,37	1.127,87	1.146,37	1.164,87
4	931,46	944,46	959,46	975,46	991,46	1.007,46
5	841,53	853,28	866,83	881,28	895,73	910,18
6	755,51	766,05	778,22	791,20	804,18	817,16
7	651,99	661,02	671,44	682,54	693,64	704,74
Op. vendita 1	879,27	891,55	905,71	920,81	935,91	951,01
Op. vendita 2	734,58	744,88	756,76	769,44	782,12	794,80



Addetti ai call centers

Livelli	Dal 1.01.2011	Dal 1.09.2011	Dal 1.04.2012	Dal 1.10.2012	Dal 1.04.2013	Dal 1.10.2013
Q	2.338,25	2.360,82	2.386,86	2.414,64	2.442,42	2.470,20
1	1.994,22	2.014,55	2.038,01	2.063,03	2.088,05	2.113,07
2	1.792,60	1.810,19	1.830,48	1.852,12	1.873,76	1.895,40
3	1.604,90	1.619,93	1.637,27	1.655,77	1.674,27	1.692,77
4	1.455,32	1.468,32	1.483,32	1.499,32	1.515,32	1.531,32
5	1.363,48	1.375,23	1.388,78	1.403,23	1.417,68	1.432,13
6	1.275,26	1.285,80	1.297,97	1.310,95	1.323,93	1.336,91
7	1.169,50	1.178,53	1.188,95	1.200,05	1.211,15	1.222,25

Gli arretrati verranno erogati ai lavoratori in forza al 26 febbraio 2011 con la retribuzione di **marzo 2011**.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'importo dell'indennità di funzione spettante ai quadri è stato aumentato ad **Euro 260,77** mensili, per 14 mensilità.

A tutti i lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti ed ai lavoratori in inserimento in forza al 31 ottobre 2013, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, verrà erogato, con la retribuzione del mese di **novembre 2013**, un **elemento economico di garanzia**, determinato nei seguenti importi:

Aziende	Livello 1Q 1 e 2	Livello 3 e 4	Livello 5 6 e 7
Fino a 10 dipendenti	115,00	100,00	85,00
Da 11 dipendenti	140,00	125,00	110,00

L'importo deve essere calcolato in base alla effettiva prestazione svolta nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013 ed ai lavoratori a tempo parziale sarà corrisposto con criteri di proporzionalità. L'importo è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quello previsto dal Ccnl, erogato dopo il 1° gennaio 2011. Tale elemento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto contrattuale o legale, neppure per il calcolo del TFR.

L'E.D.R. non assorbibile da corrispondere al lavoratore da parte delle aziende che omettano il versamento del contributo in favore dell'Ente bilaterale territoriale è elevato allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto.

Altri istituti contrattuali disciplinati a livello contrattuale sono l'orario di lavoro, le dimissioni, l'assistenza integrativa e la contrattazione integrativa.

Terziario - Confesercenti - Accordo 15.03.2011

In data **15.03.2011**, tra le Parti sociali Confesercenti con Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl (non firma Filcams-Cgil), è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica e normativa del Ccnl dei dipendenti delle imprese del terziario, distribuzione e servizi. Le novità incidenti sul cedolino sono:

- **Minimi tabellari (gennaio 2011; settembre 2011; aprile 2012; ottobre 2012; aprile 2013; ottobre 2013) ed arretrati (marzo 2011);**
- **Indennità di funzione (gennaio 2013);**
- **Elemento economico di garanzia (novembre 2013).**



Vengono individuati due macro settori merceologici del Commercio e dei Servizi:

Commercio:

- dettaglio-ingrosso tradizionale;
- distribuzione moderna ed organizzata;
- importazione, commercializzazione ed assistenza veicoli;
- ausiliari del commercio con l'estero.

Servizi:

- information and communication technology;
- servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone;
- ausiliari dei servizi.

Una apposita Commissione avrà il compito di definire all'interno delle declaratorie del settore e dei livelli i relativi profili professionali.

I Minimi Tabellari previsti dall'accordo di rinnovo con decorrenza **gennaio 2011, settembre 2011, aprile 2012, ottobre 2012, aprile 2013 e ottobre 2013**, sono determinati nella seguente maniera:

Livelli	Dal 1.01.2011	Dal 1.09.2011	Dal 1.04.2012	Dal 1.10.2012	Dal 1.04.2013	Dal 1.10.2013
1Q	1.617,12	1.639,69	1.665,73	1.693,51	1.721,29	1.749,07
1	1.456,71	1.477,04	1.500,50	1.525,52	1.550,54	1.575,56
2	1.260,05	1.277,64	1.297,93	1.319,57	1.341,21	1.362,85
3	1.077,00	1.092,03	1.109,37	1.127,87	1.146,37	1.164,87
4	931,46	944,46	959,46	975,46	991,46	1.007,46
5	841,53	853,28	866,83	881,28	895,73	910,18
6	755,51	766,05	778,22	791,20	804,18	817,16
7	651,99	661,02	671,44	682,54	693,64	704,74
Op. vendita 1	879,27	891,55	905,71	920,81	935,91	951,01
Op. vendita 2	734,58	744,88	756,76	769,44	782,12	794,80

Gli arretrati verranno erogati ai lavoratori in forza al **15 marzo 2011** con la retribuzione di **marzo 2011**.

A decorrere **dal 1° gennaio 2013**, l'importo dell'indennità di funzione spettante ai quadri è stato aumentato ad **Euro 260,77** mensili, per 14 mensilità.

A tutti i lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti ed ai lavoratori in inserimento **in forza al 31 ottobre 2013**, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, verrà erogato, con la retribuzione del mese di **novembre 2013**, un **elemento economico di garanzia**, determinato nei seguenti importi:

Aziende	Livello 1Q 1 e 2	Livello 3 e 4	Livello 5 6 e 7
Fino a 10 dipendenti	115,00	100,00	85,00
Da 11 dipendenti	140,00	125,00	110,00

L'importo deve essere calcolato in base alla effettiva prestazione svolta nel periodo **1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013** ed ai lavoratori a tempo parziale sarà corrisposto con criteri di proporzionalità. L'importo è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a



quello previsto dal Ccnl, erogato dopo il 1° gennaio 2011. Tale elemento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto contrattuale o legale, neppure per il calcolo del TFR.

L'E.D.R. non assorbibile da corrispondere al lavoratore da parte delle aziende che omettano il versamento del contributo in favore dell'Ente bilaterale territoriale è elevato allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, è utile sugli effetti degli istituti contrattuali e legali e rientra nel computo del TFR.

Fermo restando quanto stabilito in sede di accordo, si riportano le modifiche di interesse stabilite dalla Parti in sede di ratifica i Minimi Tabellari previsti per gli operatori di vendita del 2° livello, che sono:

Livello	Dal 1.01.2011	Dal 1.09.2011	Dal 1.04.2012	Dal 1.10.2012	Dal 1.04.2013	Dal 1.10.2013
Operatore di vendita 2	736,58	746,88	758,76	771,44	784,12	796,80

L'elemento economico di garanzia introdotto spetta agli operatori di vendita in forza al 31 ottobre 2013, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi nei seguenti importi:

Aziende	Operatore di vendita 1	Operatore di vendita 2
Fino a 10 dipendenti	90,00	70,00
Da 11 dipendenti	115,00	95,00

La Contrattazione aziendale potrà regolare sui turni o sui nastri orari.

Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l'orario di lavoro, la malattia, l'infortunio l'assistenza integrativa l'apprendistato.

Videofonografica - Verbale di Accordo 31.03.2011

In data **31.03.2011** le Parti sociali Ati, Fimi, Pmi Univideo, Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo contrattuale per i dipendenti da aziende videofonografiche. Le novità contrattuali più rilevanti interessano i seguenti istituti contrattuali:

- **Minimi tabellari (gennaio 2011, gennaio 2012, giugno 2013);**
- **Una tantum (aprile 2011; luglio 2011);**
- **Lavoro straordinario;**
- **Sanzioni disciplinari;**
- **Lavoro a termine.**

Ai lavoratori in forza alla data del 15 febbraio 2011 compete una indennità a titolo di *una tantum* di **Euro 300,00** per tutti i livelli, da corrispondere in due *tranches* di pari importo nei mesi di aprile 2011 e luglio 2011. L'indennità non utile ai fini dei vari istituti contrattuali e legali, sia diretti che indiretti, né del TFR è commisurata all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2009 – 31 dicembre 2010 e deve essere riproporzionata nel caso di part-time.



Per effetto degli aumenti con decorrenza gennaio 2011, gennaio 2012 e giugno 2013 i nuovi minimi tabellari sono fissati nella seguente maniera:

Livelli	Dal 1.01.2011	Dal 1.01.2012	Dal 1.06.2013
8Q	1.348,45	1.393,60	1.451,65
8	1.320,29	1.363,69	1.419,49
7	1.162,36	1.201,91	1.252,76
6	1.008,58	1.045,68	1.093,38
5	943,97	978,97	1.023,97
4	835,27	867,82	909,67
3	722,10	752,20	790,90
2	632,48	659,78	694,88
1	571,85	597,40	630,25

A favore di lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, che non abbiano percepito nell'ultimo quadriennio altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto previsto dal Ccnl, è riconosciuto – a partire dal 2014 – un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva nella misura unica di **Euro 220,00** da corrispondere con la retribuzione del mese di aprile ai lavoratori in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno.

L'importo è comprensivo di ogni incidenza sugli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.

Nell'ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale del Ccnl per i dipendenti da aziende artigiane videofonografiche, lo scorso 15 febbraio 2011 le Organizzazioni di categoria avevano raggiunto l'ipotesi di accordo per la sola parte economica. Facendo seguito a tali intese in data **31 marzo 2011** è stato sottoscritto il nuovo testo del contratto collettivo nazionale comprensivo della parte normativa.

Per quanto concerne l'orario di lavoro è previsto un limite al lavoro straordinario pari a 70 ore annue pro capite. L'azienda può ricorrere al lavoro straordinario in presenza di necessità obiettive, urgenti e occasionali, nei seguenti casi:

- esigenze eccezionali di mercato o legate ad ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;
- completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all'azienda;
- salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti.

Per quanto concerne le sanzioni disciplinari, in aggiunta alle fattispecie contrattualmente previste per l'irrogazione della multa, della sospensione e del licenziamento, sono introdotte le seguenti misure:

a) contravvenzione delle norme contrattuali in materia di diritto di autore: applicazione della multa e della sospensione in funzione della gravità del comportamento; in caso di recidiva che abbia dato luogo a due provvedimenti di sospensione per tale fattispecie, l'azienda può procedere al licenziamento senza preavviso dell'impiegato;

b) diffusione o commercializzazione di copie contraffatte di opere protette dal diritto di autore: licenziamento in tronco.

Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono il lavoro a termine, il diritto di precedenza e le attività stagionali.



Scuole private - Ipotesi di Accordo 1.02.2011

In data **1.02.2011** le Parti sociali Anisei con Snals-Confsal, Cisl-Scuola, Flic-Cgil, Uil-Scuola hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo contrattuale per i dipendenti da aziende videofonografiche. Le novità contrattuali più rilevanti interessano i seguenti istituti contrattuali:

- **Minimi tabellari (marzo 2011, settembre 2011, settembre 2012);**
- **Elemento perequativo (luglio 2011).**

A seguito degli aumenti stabili con decorrenza **marzo 2011, settembre 2011 e settembre 2012**, i nuovi importi dei minimi tabellari sono i seguenti:

Livelli	Dal 1.03.2011	Dal 1.09.2011	Dal 1.09.2012
VIII B	1.436,12	1.469,79	1.514,68
VIII A	1.361,88	1.393,81	1.436,38
VII	1.299,23	1.329,69	1.370,30
VI	1.279,64	1.309,64	1.349,64
V	1.279,64	1.309,64	1.349,64
IV	1.200,54	1.228,69	1.266,22
III	1.142,63	1.169,42	1.205,14
II	1.090,00	1.115,55	1.149,62
I	1.064,59	1.089,55	1.122,83

Per i dipendenti a 23 ore settimanali il divisore per ottenere la quota oraria è **100**, per i dipendenti a 21 ore settimanali il divisore per ottenere la quota oraria è **91**.

A decorrere dal **1° gennaio 2012** al personale che abbia maturato presso il medesimo Istituto i seguenti anni di servizio, vengono corrisposti i seguenti importi a titolo di salario di anzianità:

Anni di servizio	Importi mensili
8	35,00
6	20,00
2	10,00

Al detto importo deve essere aggiunto quanto già percepito mensilmente per scatti di anzianità precedentemente maturati.

L'importo del salario di anzianità è riproporzionato sulla base dell'orario settimanale individuale, ridotto o part-time. In ipotesi di prolungamento di orario, la retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento oltre la 18°, la 24° la 34° e la 36°, è pari rispettivamente all'80% di 1/18, di 1/24, di 1/34 e di 1/36 della rispettiva retribuzione globale in atto.

Il contratto prevede l'integrazione della contrattazione regionale con riferimento alle seguenti materie:

- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del contratto;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, comprese le erogazioni del diritto allo studio;



- indennità di trasferta;
- materie previste dal contratto.

L'accordo disciplina anche una contrattazione di Istituto, su materie diverse e non ripetitive rispetto a quelle retribuite dal Ccnl, riguardante i seguenti istituti:

- la distribuzione dell'orario di lavoro per il personale non docente ed educativo;
- eventuali indennità temporanee per figure non previste e non obbligatorie per legge;
- valorizzazione dei risultati conseguiti negli Istituti attraverso l'erogazione di integrazioni economiche al personale;
- organizzazione del lavoro del personale;
- indennità di trasferta.

Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto.

A tutto il personale degli Istituti che siano sprovvisti di contrattazione regionale o di Istituto, viene corrisposto un **elemento perequativo di garanzia retributiva** pari ai seguenti importi, da erogarsi *una tantum*, **entro il 31 luglio 2011**:

Livelli	Importi
I, II e III	100,00
IV, V, VI e VII	120,00
VIII A e VIII B	140,00

Per gli educatori di asili nido di II livello, Area 2°, il contratto di apprendistato può essere stipulato nel limite del 50% del personale in servizio.

La durata del rapporto di apprendistato, in relazione alla qualifica da conseguire è della seguente durata:

Livelli	Durata
II e III	36 mesi
IV	48 mesi

Il periodo di prova è di 30 giorni effettivi per i livelli II e III, mentre di 60 giorni di calendario per il livello IV. E' prevista una **indennità di tutoring**, in caso di personale dell'Area prima, pari alla differenza tra il livelli di appartenenza ed il livello IV limitatamente al periodo di svolgimento dell'incarico.

Nel caso in cui il *tutor* sia inquadrato nel IV livello ha diritto ad una indennità pari a **Euro 50,00**.

A cura dell'Avv. Valentina Lo Bartolo



Aspetti previdenziali

Pensione di invalidità e cumulo del reddito del coniuge

Cass. Sez. Lav., 25 febbraio 2011, n. 4677

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all'articolo 12, della Legge n. 118/1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello eventuale del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con criteri indicati dalla norma in parola.



Note

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ribadisce il principio enunciato da una giurisprudenza ormai consolidata, ma meno recente, secondo cui il beneficio dell'assegnazione della pensione di inabilità va negato allorché l'importo dei redditi del richiedente, cui si cumula quello del coniuge, superi complessivamente il limite indicato dalla norma di cui all'articolo 12 della legge n. 118/1971.

Nel caso di specie, una lavoratrice impugna l'atto con cui l'Inps aveva rifiutato la sua domanda finalizzata ad ottenere la pensione di inabilità civile.

Il Giudice di primo grado condivide le motivazioni addotte dall'Istituto previdenziale, asserendo che i redditi della donna, cumulati con quelli del proprio coniuge, superano il limite previsto dalla Legge per poter usufruire del beneficio previdenziale.

L'interessata impugna la decisione davanti alla Suprema Corte, la quale, interpretando le norme del sistema legislativo vigente, conferma il principio secondo cui il limite reddituale deve essere determinato tenendo conto del cumulo dei redditi del coniuge, mutando soltanto l'importo massimo da considerare ai fini del superamento o meno del predetto limite. Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n. 16363/2002, n. 16311/2002, n. 12266/2003, n. 14126/2007, secondo cui ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità disciplinata dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell'invalido, secondo quanto dispone l'articolo 14-septies, comma 4 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 in conformità ai criteri generali del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola -prevista dall'articolo 14-septies, comma 5, solo per l'assegno mensile di cui alla Legge n. 118/1971- della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato.

In tema, occorre rammentare che la Legge n. 118/1971 prevede la concessione a carico dello Stato e cura del Ministero dell'Interno, di una pensione di inabilità per i soggetti maggiori di 18 anni nei cui confronti venisse accertata una condizione di inabilità lavorativa (articolo 12 relativo agli invalidi civili assoluti) e la corresponsione per i periodi di mancato collocamento al lavoro di un assegno mensile ai soggetti di età compresa tra il 18esimo ed il 64esimo anno, con capacità lavorativa ridotta in misura superiore a due terzi (articolo 13 relativo ai cosiddetti invalidi civili parziali).

Le condizioni per il riconoscimento delle descritte prestazioni erano inizialmente identiche; pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della Legge n. 153/1969 (norma che stabilisce le condizioni economiche richieste per la pensione sociale), l'invalido per avere diritto alla pensione di inabilità, come pure l'assegno mensile, non deve essere titolare di redditi, a qualsiasi titolo, di importo pari o superiore a Lire 156.000 annue (nel testo previgente dalla Legge). Con successivi interventi legislativi (Legge 21.02.1977, n. 29 di conversione del D.L. 23.12.1976, n. 850) i limiti di reddito sono stati elevati a Lire 3.120.000 annui; tale innalzamento è stato previsto dal legislatore soltanto per la pensione di inabilità (art. 12), mentre nessuna menzione viene fatta con riferimento agli invalidi parziali di cui all'art. 13.



Tuttavia, osserva la Corte, anche a seguito dell'intervento legislativo non si è modificato il principio del sistema, per il quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi sia per la pensione che per l'assegno, mutando soltanto l'importo massimo da considerarsi ai fini del superamento o meno del suddetto limite.

La Suprema Corte non condivide l'assunto della ricorrente secondo cui l'abrogazione delle disposizioni legislative incompatibili stabilite dalla Legge n. 29.02.1980, n. 33, articolo 14-septies, comma 7, impedirebbe la sopravvivenza per la sola pensione, della disposizione concernente il cumulo disposta dalla legge n. 153/1969; secondo la Corte, infatti, l'abrogazione non riguarda direttamente quest'ultima norma, bensì le disposizioni legislative che vi avevano fatto riferimento ai fini dell'assegno mensile e che, come tali risultavano in contrasto con l'espressa esclusione di tale cumulo.

In definitiva mentre per l'attribuzione dell'assegno è preso come riferimento il solo reddito individuale dell'interessato (limite individuale stabilito per la pensione sociale), ma l'importo non può superare la pensione di inabilità, per il riconoscimento della pensione di inabilità, invece, rimane vigente la regola del cumulo dei redditi e dunque viene in considerazione anche l'eventuale reddito del coniuge dell'inabile. Pertanto, il beneficio deve essere negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri della norma in argomento.

Sanzioni disciplinari

Licenziamento disciplinare e termini a difesa

Cass. Sez. Lav., 10 settembre 2010, n. 19361

L'interpretazione dell'articolo 153 del Ccnl delle aziende del Terziario è nel senso che, ove il lavoratore chieda di essere sentito personalmente ed abbia luogo un incontro a tale fine, il termine assegnato per presentare le controdeduzioni non è quello originario, ma coincide con il giorno in cui le giustificazioni vengono completate.

Immediatezza della contestazione disciplinare

Tribunale di Bergamo, 4 agosto 2010, n. 306

Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare è posto a tutela dell'affidamento del lavoratore. La tempestiva contestazione dell'addebito e la tempestiva applicazione della relativa sanzione evita, infatti, che il tempo trascorso tra la commissione del fatto e la sua contestazione ovvero tra la contestazione e la chiusura del procedimento disciplinare, ingeneri nel prestatore la legittima convinzione della rinuncia da parte del datore di lavoro all'esercizio del potere disciplinare.

Procedimento disciplinare

Cass. Sez. Lav., 22 ottobre 2010, n. 21760

Il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro, in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati, ma non sanzionati - ove siano stati unificati con quelli



ritualmente contestati - ai fini della globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati.

Licenziamento disciplinare

Cass. Sez. Lav., 26 ottobre 2010, n. 21912

Poiché il principio della immutabilità della contestazione dell'addebito al lavoratore assolve la funzione di garanzia del diritto di difesa di quest'ultimo, non risultano precluse dalla operatività di tale principio le modificazioni dei fatti contestati che non si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata, ma che, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, non precludano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolta apprestati, a seguito della contestazione dell'addebito. In materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell'impugnativa della legittimità del licenziamento deve, comunque, verificare l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore.

Sanzioni disciplinari e affissione del codice

Cass. Sez. Lav., 7 febbraio 2011, n. 2970

La connotazione più intensa che assume l'elemento fiducia nel rapporto di lavoro subordinato di tipo bancario, giustifica il fatto che una pluralità di addebiti, complessivamente considerati, vengano ricondotti non alle singole fattispecie previste dalle clausole contrattuali, ma all'ipotesi astratta che prevede la massima sanzione.

La garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.

Aspetti penali

Attività pericolose

Cass. Sez. IV Pen., 4 gennaio 2011, n. 104

Nell'esercizio di attività lavorative pericolose, il datore di lavoro è tenuto a realizzare il più spinto aggiornamento tecnico su base mondiale, prima ancora che si verifichi l'infortunio, indipendentemente da eventuali carenze di normativa di settore non ancora adeguate alle migliore tecnica, ovvero da assicurazioni di organi tecnici.

Responsabilità amministrativa degli Enti

Cass. Sez. VI Pen., 22 gennaio 2011, n. 2251

Nel processo a carico dell'ente, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 231/2001, non è ammissibile la costituzione della parte civile.



Favoreggiamento della permanenza di stranieri **Cass. Sez. I Pen., 23 dicembre 2010, n. 45091**

Nel reato di favoreggiamento della presenza di immigrati clandestini nel territorio dello Stato, previsto dall'articolo 12, comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il fine dell'ingiusto profitto sussiste in caso di concessione a immigrato clandestino di locali ad uso abitativo, qualora venga tratto un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall'equilibrio del rapporto sinallagmatico, consistenti nella permanente disponibilità senza limiti di tempo della manodopera, ottenuta mediante la concessione in comodato di ridottissimi spazi e giacigli di fortuna ricavati sul luogo di lavoro in dispregio alle più elementari condizioni di igiene e salubrità e di rispetto della dignità della persona; ciò si desume dall'averlo indotto a stipulare un tipo di contratto che consente al proprietario, oltre che di disporre in maniera permanente della manodopera, di eludere effetti per lui svantaggiosi e propri del diverso contratto di locazione, essendo evidente che le sanzioni non penali previste per l'inottemperanza degli obblighi di registrazione e di versamento della relativa imposta sul reddito sono destinate ad aggiungersi e non sostituire quelle penali, direttamente connesse all'inosservanza del divieto posto dall'articolo 12, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998.

Vigilanza del datore di lavoro **Cass. Sez. IV Pen., 27 dicembre 2010, n. 45358**

In materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro e gli altri titolari della posizione di garanzia sono tenuti non solo a curare l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e ad adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma debbono anche predisporre effettivamente tali misure ed esercitare il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che vengano trascurate o disapplicate, nonché il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione, e, dunque, versando in colpa, qualora tollerino l'esistenza di una prassi di lavoro insicura in violazione anche delle più elementari regole di prudenza.

Obblighi di sicurezza **Cass. Sez. IV Pen., 18 gennaio 2011, n. 1226**

In caso di infortunio sul lavoro occorso ad una macchina sprovvista dei prescritti dispositivi di sicurezza, il datore di lavoro risponde del delitto di lesione personale, a nulla rilevando la marchiatura Ce, né l'eventuale affidamento sulla notorietà e competenza tecnica del costruttore.

Occupazione irregolare di stranieri punibile solo a titolo di dolo **Cass. Sez. IV Pen., 11 marzo 2011, n. 9882**

L'articolo 22, comma 12, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 5, comma 1-ter del D.L. 23 maggio 2008, n. 125 - nel punire con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di Euro cinquemila (e non più con la pena dell'arresto e dell'ammenda) per ogni lavoratore impiegato "*il datore di lavoro che occupa alle dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato*" - contempla un delitto punibile solo a titolo di dolo anche con riguardo alle condotte pregresse di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno, e, pertanto,



l'errore, pur colposo, del datore di lavoro sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, cadendo su elemento normativo integrante la fattispecie, comporta l'esclusione della responsabilità penale, anche quando le circostanze di fatto non consentano di escludere l'esistenza di un ragionevole dubbio su tale errore.

Omissioni contributive e prova del pagamento delle retribuzioni

Cass. Sez. IV Pen., 11 marzo 2011, n. 10104

Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1-*bis* della Legge 11 novembre 1983, n. 638, non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, il che presuppone che sussista in atti la prova della mancanza di tale esborso, e poiché il rapporto di lavoro è di regola retribuito, spetta al datore di lavoro che assuma di fornire la prova e, in presenza delle denunce contributive, l'onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in essere rappresentata, incombe sul soggetto che la deduce, sia che si tratti dell'imputato che dell'organo dell'accusa.

Minaccia di licenziamento ed estorsione

Cass. Sez. II Pen., 11 ottobre 2010, n. 36276

Il ruolo modesto assunto dal consulente del lavoro, con conseguente applicabilità della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 c.p., in ordine alla minaccia di licenziamento del dipendente, se questo non si obbliga a sottoscrivere le buste paga con importi maggiori di quelli effettivamente percepiti, non esclude una reale partecipazione del professionista al delitto di estorsione ex articolo 629 c.p..

Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 114 c.p. non è affatto incompatibile con l'attribuzione del concorso nel reato, ma, anzi, lo presuppone. Nel controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

La *ratio* di tali principi, nonché la circostanza che il consulente del lavoro è stato ritenuto responsabile del delitto a titolo di concorso con il datore di lavoro, giustifica appieno la condanna del medesimo, in solido con il coimputato al risarcimento dei danni morali, esistenziali e patrimoniali in favore della parte offesa.

Posizione di garanzia del coordinatore nei cantieri

Cass. Sez. IV Pen., 18 gennaio 2011, n. 44803

Le posizioni di garanzia dei coordinatori non sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori, con la conseguenza che le lacune del piano di sicurezza e di coordinamento redatto in qualità di coordinatore per la progettazione debbono essere colmate attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che compete al coordinatore per la esecuzione, e la cui omissione comporta la responsabilità in ordine all'infortunio verificatosi, con la conseguenza che il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare l'applicazione delle disposizioni del piano operativo di sicurezza elaborato dalla ditta appaltatrice, con opportune azioni di controllo effettivo, tanto più necessarie nella



fase iniziale dei suddetti lavori, e a valutare le specifiche proposte eventualmente avanzate dalla ditte operanti in cantiere, dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

Atti vessatori e violenza privata

Cass. Sez. IV Pen., 21 dicembre 2010, n. 44803

Ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, occorre che il soggetto agente versi in una posizione di supremazia non solo formale, ma sostanziale, che si traduca nell'esercizio di un potere direttivo o disciplinare da rendere specularmente ipotizzabile una apprezzabile soggezione, anche di natura meramente morale e psicologica, del soggetto passivo ad opera di quello attivo, tanto da assimilare i caratteri peculiari alle situazioni tipicamente a carattere familiare (quali ad esempio tra colf e persone della famiglia, ovvero tra mastro d'arte ed apprendista in un contesto di stabilità e non di occasionalità di rapporto).

Commette il reato di violenza privata di cui all'articolo 610 c.p., aggravato a norma dell'articolo 61, n. 11 c.p. il capofficina che, con abuso di relazioni di prestazioni d'opera, tenga nei confronti di un lavoratore una condotta meramente violenta e psicologicamente minacciosa, idonea a costringerlo a tollerare uno stato di deprezzamento delle sue qualità lavorative nel contesto di una condotta articolata in più atti consequenziali ad un medesimo disegno criminoso.

Rivelazione di segreto professionale

Cass. Sez. IV Pen., 21 dicembre 2010, n. 44840

Risponde del delitto di rivelazione di segreti professionali di cui all'articolo 622 c.p. e non del reato di furto, il dipendente di una Spa che, poco prima di dare le dimissioni da tale società, si faccia trasmettere da un collega sul proprio computer aziendale una serie di dati ed offerte commerciali inerenti a clienti ed acceda al server centrale della propria società prendendo cognizione dei dati commerciali ivi custoditi, spostandoli su un proprio indirizzo privato, per poi utilizzarli a favore di società concorrente.

Omissioni contributive e omesso pagamento nel termine

Cass. Sez. III Pen., 21 gennaio 2011, n. 1871

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è reato omissivo istantaneo che si consuma alla scadenza del termine concesso dalla legge per il versamento e, quindi, una volta eseguite la notifica al debitore del verbale di contestazione e la diffida ad adempiere nel termine di tre mesi, soltanto l'intero e tempestivo pagamento del debito contributivo consente di ottenere l'effetto estintivo del reato, essendo irrilevante il motivo dell'omesso pagamento, né rileva che le somme che costituiscono il provento del reato siano rimaste nella cassa della società, essendo a suo tempo obbligo del datore di lavoro-debitore provvedere al versamento delle stesse all'Inps.

Atti vessatori sul luogo di lavoro

Cass. Sez. VI Pen., 14 gennaio 2011, n. 774

Il rapporto intersoggettivo che si instaura tra lavoratore dipendente, essendo caratterizzato dal potere direttivo e/o disciplinare che la legge attribuisce ai primi nei confronti del secondo, pone quest'ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 572 c.p., di



persona sottoposta alla autorità di altri, con conseguente astratta configurabilità della stessa a carico del sovraordinato.

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto mobbing) possono integrare il delitto di maltrattamento in famiglia esclusivamente nel caso in cui il rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente o il preposto ed il lavoratore soggetto all'autorità del primo assuma natura parafamiliare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i detti soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia.

Truffa in danno dell'Inps

Cass. Sez. VI Pen., 21 gennaio 2011, n. 2184

Commette il delitto di truffa aggravata in danno dell'Inps di cui all'articolo 640, comma 2 n. 1 c.p. e non la violazione dell'articolo 116 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (depenalizzata ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 507), né il reato di falsità in registrazione o denuncia obbligatoria previsto dall'articolo 37 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, colui che abbia reso dichiarazioni mensili contenenti fraudolenti richieste di conguaglio per l'intero importo delle indennità di malattia dovute ad una lavoratrice, ma alla stessa corrisposte solo in parte.

Aspetti processuali

Termini per la notificazione dell'illecito amministrativo

Tribunale di Lecce, 10 giugno 2010, n. 80/987

In linea con i principi espressi dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 198/1986) la notificazione dell'illecito amministrativo deve ritenersi nulla per inosservanza del termine di cui all'articolo 14 della Legge n. 689/1981 (90 gg.) con conseguente estinzione dell'obbligazione in capo al trasgressore, qualora l'organo accertatore abbia già possesso tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di eventuali condotte sanzionabili, giacché l'inerzia della PA non può andare in danno del cittadino (che in tale ipotesi patirebbe una ingiustificata lesione del diritto di difesa), né l'eventuale arretrato dell'Ufficio può giustificare l'inosservanza del predetto termine.

Processo del lavoro e condizioni di revocabilità delle sentenze

Corte di Appello di Bologna, 14 agosto 2010

L'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'articolo 395, comma 1, n. 4 c.p.c., si configura come una falsa percezione della realtà, e, pertanto, consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

Fattispecie in cui era stata negata la pensione di invalidità civile sul presupposto della mancata produzione in giudizio della documentazione relativa al reddito familiare, in un caso in cui l'istante risultava però nubile, come da documentazione ritualmente prodotta in giudizio.

La Corte di Appello di Bologna ha accolto l'istanza di revocazione.



Processo del lavoro e principio della ragionevole durata Corte di Appello di Bologna, 11 ottobre 2010

Il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato, in quanto conserva, oltre alla proprietà, l'amministrazione e la disponibilità dei beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato.

In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporre viene attribuita al commissario liquidatore - che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori - mentre il debitore mantiene in ogni caso la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'articolo 431 della Legge fallimentare per il fallimento. Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta o sia comunque da ritenersi insussistente, non essendo consentito al giudice - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex articolo 111, comma 2 della Costituzione - di assegnare ex articolo 421 c.p.c. all'appellante un termine perentorio per procedere ad una nuova notifica a norma dell'articolo 291 c.p.c..

Processo del lavoro e produzione documentale Cass. Sez. Lav., 11 giugno 2010, n. 14084

Nel rito del lavoro il ricorrente che non deposita contestualmente al ricorso i documenti dei quali intende avvalersi decade dal diritto di produrli tardivamente: tale decadenza non opera solo in due casi: a) quando la produzione tardiva dei documenti sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale (ad es. a seguito di riconvenzionale o di intervento o di chiamata in causa di terzo); b) in considerazione dei poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova, ai sensi dell'articolo 437, comma 2 c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri da esercitarsi sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo; in applicazione del suesposto principio, la Corte ha escluso il diritto all'assegno di invalidità per la parte che solo in appello aveva prodotto la documentazione necessaria a comprovare la sua situazione: la produzione in appello non era giustificata né dal tempo della formazione di tali documenti, già a disposizione della parte in precedenza, né dall'evolversi della situazione processuale.

Ricorso di legittimità Cass. Sez. Lav., 15 giugno 2010, n. 14348

Spetta in via esclusiva al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti sottesi dandone liberamente una prevalenza.

Valore probatorio delle dichiarazioni in sede penale Cass. Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097

Le dichiarazioni rese in sede penale non hanno valore di piena prova, qualora non siano state rese nell'ambito dello stesso giudizio, né alla controparte; tali affermazioni sono quindi liberamente apprezzabili dal giudice del merito, con conseguente applicabilità del consolidato principio, secondo cui



l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatti riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite di quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato il giudizio di secondo grado, reputando illegittimo il licenziamento nei confronti di una dipendente alla quale era stato imputato di avere cancellato dal proprio personal computer dati importanti per l'azienda.

Le dichiarazioni rese in merito alla cancellazione dei dati erano acquisite in un processo penale, ma non nella controversia relativa all'impugnazione del licenziamento.

Produzione del contratto collettivo in appello

Cass. Sez. Lav., 1° luglio 2010, n. 15653

Nelle cause soggette a rito del lavoro, la produzione di un contratto collettivo nel giudizio d'appello, non configurando una prova costituenda (vietata a norma dell'articolo 437 c.p.c.), può essere disposta dal giudice nell'ambito dei suoi poteri integrativi (nella specie, la Corte ha confermato un verdetto d'appello in cui il Giudice aveva invitato l'appellante a produrre il contratto collettivo sulla base del quale era stato redatto il conteggio delle rivendicate differenze retributive).

Ricorso in cassazione

Cass. Sez. Lav., 1° luglio 2010, n. 15794

In base alla regola della autosufficienza del ricorso, qualora si tratti di prova testimoniale, costituisce onere della parte ricorrente indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della stessa e quale ne fosse la rilevanza sul piano del giudizio.

Ne consegue che la mancata allegazione di un verbale impedisce al ricorrente di dimostrare il collegamento funzionale tra le sue dimissioni e l'assunzione di suo genero.

Notificazione a mani del legale rappresentante

Cass. Sez. Lav., 12 luglio 2010, n. 16299

La notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante della società, deve considerarsi in ogni caso validamente effettuata: in virtù per un verso del principio - di ordine generale, fissato nell'articolo 138 c.p.c. - circa la validità della notifica a mani del destinatario, ovunque sia trovato; e, per altro verso, del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano o ne realizzano esecutivamente le finalità.

La notificazione, quand'anche irrituale, perché effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, non è comunque di per se stessa sanzionata da nullità; conseguenza che l'articolo 160 c.p.c. prevede soltanto per la violazione delle regole circa la persona cui l'atto deve essere consegnato.

A cura dell'avv. Valentina Lo Bartolo



DISABILI E DISCIPLINA DEI PERMESSI

Circolare Inps n. 45 del 1.03.2011; Legge n. 183 del 4.11.2010; Legge n. 104 del 5.02.1992

L'Inps con la circolare n. 45 del 1.03.2011 ha fornito un quadro riepilogativo sulla disciplina dei permessi retribuiti concessi in favore di dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, di cui all'articolo 33 della Legge n. 104 del 5.02.1992. Le nuove disposizioni prevedono, in particolare:

- a) **la limitazione dei soggetti legittimati** a fruire dei permessi per assistere a persone in situazione di disabilità grave;
- b) **l'esclusione dell'alternatività tra i beneficiari**, siccome i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico soggetto-lavoratore, con l'eccezione dei genitori del figlio disabile grave, ai quali viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi alternativamente nel limite dei tre giorni per persona disabile;
- c) **l'esclusione del requisito della convivenza**, della continuità e della esclusività nell'assistenza;
- d) **il diritto del lavoratore** di poter scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere;
- e) **la decadenza dal diritto alle agevolazioni** in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia;
- f) **l'istituzione, per i dipendenti pubblici, di una banca dati** presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, contenente tutte le informazioni utili per la fruizione dei permessi.

Soggetti aventi diritto

I soggetti legittimati a richiedere i permessi e a fruirne sono i seguenti:

- 1) **il dipendente in situazione di disabilità grave;**
- 2) **i dipendenti-genitori di figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave;**
- 3) **il dipendente che intende assistere il familiare affetto da disabilità grave, compresi i genitori che assistono i figli di età superiore a tre anni.**

In base alla nuova disciplina legislativa, possono fruire dei permessi retribuiti per assistere un soggetto con **disabilità grave, oltre il coniuge, anche i parenti e gli affini entro il 2° grado.**

Tra i parenti di 1° grado sono legittimati a fruire dei permessi, i genitori, i figli; tra i parenti di 2° grado, nonni, fratelli sorelle, nipoti (figli di figli); tra gli affini il suocero, la suocera, la nuora ed il genero, i cognati.

In talune particolari condizioni le agevolazioni possono essere accordate anche ai parenti ed affini di 3° grado delle persone da assistere. A tal fine sono parenti di 3° grado: i bisnonni, gli zii, i nipoti (figli di fratelli o sorelle); gli affini di 3° grado sono gli zii acquisiti, i nipoti acquisiti.

Tali casi eccezionali riguardano le ipotesi in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave:

- abbiano compiuto i 65 anni di età;
- siano affetti da patologie invalidanti;
- siano deceduti o mancanti.

Con l'espressione "mancanti" deve intendersi non soltanto una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono) certificata dall'Autorità giudiziaria o da altra Pubblica Autorità.

Le patologie invalidanti, non avendo la legge esplicitato tale nozione, sono quelle elencate all'articolo 2, comma 1 del **D.M. 21.07.2000, n. 278.**



Il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in argomento, deve allegare la domanda, in busta chiusa, la documentazione medica attestante la sussistenza della patologia invalidante da cui sono affetti il coniuge e/o il genitore del soggetto da assistere.

Conseguentemente, come precisato dall'Inps nel proprio **Messaggio n. 1740/2011**, i competenti Uffici debbono riesaminare le domande presentate dai parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazioni di disabilità grave, nonché quelle presentate da più familiari per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti, gli interessati saranno invitati, nel più breve tempo possibile, a rinnovare le domande, corredate dalle dichiarazioni del soggetto disabile.

In particolare, nell'ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a più dipendenti per lo stesso soggetto disabile, dovrà essere acquisita la dichiarazione di quest'ultimo da cui risulti la scelta del dipendente beneficiario dei permessi. Nel caso in cui, invece, i permessi siano stati concessi a parenti o affini di terzo grado del soggetto in situazione di disabilità grave, si dovrà acquisire la dichiarazione del dipendente dalla quale risulti la relazione di parentela con il soggetto disabile e che il coniuge e/o genitori di quest'ultimo abbiano compiuto i 65 anni di età, o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Nel caso in cui le dichiarazioni richieste non vengano presentate entro il 31 marzo 2011, gli Uffici sono tenuti ad inviare agli interessati la comunicazione attestante la revoca, con effetto da tale data, del provvedimento di autorizzazione alla fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992.

Modalità di fruizione dei permessi

Il dipendente che si trovi in condizioni di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese dei seguenti permessi retribuiti:

- **2 ore di permesso** al giorno per ciascun giorno lavorativo;
- **3 giorni interi** di permesso al mese;
- **18 ore mensili** da suddividere nelle giornate lavorative secondo le proprie esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora; le suddette ore, se fruite per l'intera giornata lavorativa, determineranno un abbattimento dell'orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

Il dipendente familiare o affine del lavoratore che si trovi in condizioni di disabilità grave, ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese dei seguenti permessi retribuiti:

- **3 giorni interi** di permesso al mese;
- **18 ore mensili** da suddividere nelle giornate lavorative secondo le proprie esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora; le suddette ore, se fruite per l'intera giornata lavorativa, determineranno un abbattimento dell'orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

I genitori che assistono figli di età inferiore a tre anni di vita che si trovi in condizioni di disabilità grave, hanno la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese dei seguenti permessi retribuiti:

- **2 ore di permesso** giornaliero;
- **3 giorni interi** di permesso al mese;
- **prolungamento del congedo parentale retribuito** fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario.

Trattandosi di istituti che sono stati creati a tutela dell'assistenza del minore, di età inferiore a tre anni, in situazione di disabilità grave, la fruizione degli stessi deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco di un mese; pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano fruito di



uno o più giorni di permesso ai sensi dell'articolo 33 della **Legge n. 104/1992**, gli stessi non potranno beneficiare per il medesimo figlio delle due ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale. Nell'ipotesi di assistenza ad un minore di età inferiore a tre anni è prevista la possibilità di fruire di permessi lavorativi, in alternativa ai genitori, anche ai parenti ed agli affini aventi diritto, sempre nel limite previsto di tre giorni mensili.

Le nuove disposizioni legislative, precludono, comunque, per lo stesso dipendente, la possibilità di assistere più persone in situazione di disabilità grave, con la conseguenza che, ove ricorrano le condizioni, lo stesso potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili. Allo stesso modo le nuove norme non impediscono ad un lavoratore che versi in condizioni di disabilità grave di assistere altro lavoratore che si trovi nella stessa condizione con la conseguenza che, ricorrendo i presupposti di legge, lo stesso potrà fruire dei permessi per sé stesso e per il familiare disabile grave che assista. In tal caso è necessario che l'assistito non sia impegnato in attività lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso.

I permessi in argomento sono utili ai fini della fruizione delle ferie, della tredicesima, degli altri istituti retributivi; ai dipendenti in regime di part-time i permessi, qualora fruiti nella modalità oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro, in caso di part-time orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale spettano per intero (18 ore mensili).

Certificazione di disabilità grave

Requisito indispensabile per poter fruire dei permessi retribuiti per disabilità grave è che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità con connotazione di gravità.

L'istanza per la certificazione dello stato di disabilità grave deve essere inoltrata dall'interessato (soggetto disabile) al Direttore della sede Inps territorialmente competente, per via telematica, direttamente o a mezzo dei patronati, dopo il rilascio, da parte del medico di base o altro medico certificatore, dell'attestazione dell'invio della certificazione finalizzata alla domanda per il riconoscimento della disabilità grave. La certificazione e/o verbale con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave viene rilasciata da una apposita Commissione medica operante presso ogni azienda sanitaria locale; la documentazione formata non può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità, anche se attestano l'invalidità totale. Nel caso siano trascorsi 15 giorni, in ipotesi di patologie oncologiche, o 90 giorni, per tutte le altre patologie, dalla data di inoltro della detta istanza ed il lavoratore non sia ancora in possesso della certificazione di disabilità grave, lo stesso può presentare domanda all'Ufficio competente dell'Inps per la concessione di permessi, allegando una certificazione provvisoria rilasciata dal medico in servizio presso una struttura pubblica, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona disabile; la certificazione ha validità fino alla conclusione del procedimento di accertamento.

Nel caso in cui all'esito del procedimento di accertamento la Commissione non riconosca la condizione di gravità, le assenze nel frattempo effettuate dal dipendente, in via provvisoria, a titolo di permessi ai sensi della Legge n. 104/1992, sono imputati come assenze svolte ad altro titolo.

Ai fini della concessione dei benefici in argomento ai dipendenti che assistono **persone con sindrome di Down o grandi invalidi di guerra**, che sono equiparati a soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 33 della Legge n. 104/1992, è prevista una procedura semplificata che consiste nella presentazione, in luogo del verbale di accertamento, della documentazione illustrata dall'Inps nella Circolare n. 128/2003.

Infine, nel caso in cui da parte della Commissione medica competente venga stabilita una data per la rivedibilità del soggetto disabile, con fissazione di una data di scadenza della certificazione o del verbale, decorso detto termine senza che l'interessato si sia attivato, egli decade dai benefici relativi ai permessi.

A cura dell'Avv. Valentina Lo Bartolo



ULTIME SCADENZE GIUGNO 2011

Lunedì 20 Giugno

- **Presentazione al C.A.F. o ad un professionista abilitato del Modello 730/2011** e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (Modello 730-1) da parte dei Contribuenti che ai avvalgono dell'assistenza fiscale. La scheda va inserita nella busta anche se non è effettuata alcuna scelta. Se la dichiarazione è congiunta, le schede relative ad ambedue i coniugi devono essere inserite in una medesima busta, sulla quale devono essere riportati i dati identificativi del dichiarante

Giovedì 30 Giugno

- **Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi Unico 2011** e della scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef da parte delle Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione
- **Presentazione della dichiarazione Ici (in caso di variazioni) degli immobili** da parte delle Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione
- **Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte relative all'anno 2010** non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) - ravvedimento - da parte Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione
- **Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell'Ici relativa all'anno 2010** non effettuato o effettuato in misura insufficiente (ravvedimento) da parte delle Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione
- **Invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione da parte dei Legali rappresentanti degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato" tenuto dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione al riparto del beneficio del 5 per mille. **N.B.** Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.
- **Invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti che danno diritto all'iscrizione da parte Legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione nel relativo elenco predisposto dal CONI e gestito dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ammissione al riparto del beneficio del 5 per mille. **N.B.** Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.
- **Consegna al dipendente o pensionato del Modello 730** e del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) da parte Centri di assistenza fiscale (Caf)



UFFICIO OVUNQUE

In ufficio con un click

Ufficio Ovunque è l'innovativa soluzione TeamSystem che, utilizzando un browser Internet e senza necessità di alcuna installazione, consente ai clienti dello Studio un accesso sicuro, semplice ed immediato:

- **ai propri documenti generati dalle procedure gestionali** (situazioni contabili, elaborati fiscali, cedolini, F24, CUD, DM10, pratiche di assunzione, etc.)
- **direttamente agli applicativi** installati presso lo Studio, per compiere attività di compilazione prima nota, di elaborazione della contabilità, di fatturazione, di inserimento delle presenze, etc.
- **ad una serie di utili funzionalità**, quali la bacheca, la rubrica clienti/fornitori, un sistema di messaggistica interna, etc.

Ufficio Ovunque si rivolge agli Studi i cui Clienti desiderino un accesso alle informazioni che risiedono presso lo Studio, o ai clienti di piccole dimensioni che possono iniziare a gestire la propria azienda utilizzando un gestionale installato presso lo Studio, con minore investimento di tempo e denaro.

www.teamsystem.com

TeamSystem
the way ahead for your business